

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2879 del 16 ottobre 2017**

**Revoca totale** del contributo concesso con decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2015/1607 del 03/09/2015 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **Mistrorigo Federico impresa individuale** ed acquisita con protocollo CR-6299-2015 del 16/02/2015.

Richiamato il proprio decreto protocollo DCR/1607/2015 del 03/09/2015 avente ad oggetto *“Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n.57/2012 e s.m.i. da Mistrorigo Federico impresa individuale protocollo CR/2015/6299 del 16/02/2015”* con il quale è stato concesso un contributo pari a € 200.015,34

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo “SFINGE”, la domanda di pagamento a SALDO;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., al fine di determinare l'importo liquidabile ha avviato l'istruttoria della domanda di pagamento;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo in loco, previsto dal Decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 *“Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni”*, sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca totale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella *“Scheda Riepilogativa”* all'interno della tabella intestata *“Proposta di delibera”*, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

**Visto** quanto previsto dall'**Ordinanza n. 59 del 14 Dicembre 2016** – TITOLO IV ( Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi ) – Art. 19 ( Obblighi dei beneficiari ) comma 1 ;

**Visto** quanto previsto dall'**Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017** – Art. 2 (*Modifiche all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*) comma 1 punto 2;

**Visto** quanto previsto ai sensi dell'**art.1 comma 3** – condizione della dimostrazione dell'utilizzo;

**Visto** L'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, secondo cui è necessario consentire la ripresa delle attività, *"senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione"*;

**Visto** che il fabbricato non risulta necessario ai fini della ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola Mistrorigo Federico (art.2 comma 1 e 2).

**Si propone:**

- di revocare la concessione di cui al decreto di Concessione n° 1607 del 03/09/2015 per un importo di € 200.015,34 per gli interventi di miglioramento sismico sull'immobile ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli, di proprietà dei Sig. Mistrorigo Federico sito in via Grande o Rosa n°46-Soliera (MO) per mancato rispetto di:

- - TITOLO IV ( Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi ) – Art. 19 ( Obblighi dei beneficiari ) comma 1 in quanto *"I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. ..."* Nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - Art. 2 (*Modifiche all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*) comma 1 punto 2 *"Per le domande delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE le opere oggetto di variante non devono comportare, nella configurazione planimetrica e degli accessi, la riduzione della funzionalità (anche con riferimento all'uso di attrezzature e macchinari) nell'utilizzo del fabbricato rispetto al progetto approvato, e non devono modificare l'uso esistente alla data del sisma. Nel caso di opere in variante già realizzate che riducano la funzionalità nell'utilizzo del fabbricato secondo quanto sopra descritto, non sarà riconosciuto il SAL finale, e saranno a carico del beneficiario i costi di ripristino"*. Nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - **Art.1 comma 3** *"Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma."*: nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - **Art. 2, commi 1 e 2** dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, che ha stabilito

*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili"*, fissando i requisiti *"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi"*. Il principio è altresì richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: *"l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione"* (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.: il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una corte ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento dell'immobile richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma, fatto confermato dalla cessione dell'immobile da parte del richiedente ad un soggetto terzo;

- Art. 1 comma 3: alla luce del contratto di affitto emerso successivamente al sopralluogo finale a seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente impresa Mistrorigo Federico non ha alcun titolo per sostenere le spese di miglioramento del fabbricato in quanto, dallo stesso contratto stipulato e registrato precedentemente alla perizia giurata, emerge che i soggetti deputati al sostegno delle spese per la manutenzione straordinaria sono i proprietari (Mistrorigo Federico MSTFRC42B03C605J e Scaglioni Antonietta SCGNNT44P56F357V) pertanto non risponde ai requisiti del soggetto richiedente. Inoltre in perizia giurata in data 28.01.2015 si attesta che il fabbricato è ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli mentre agli atti emerge che l'allevamento Società Agricola Lugli snc di Lugli Stefano e c. è presente dentro l'immobile a far data 31.01.2013, come da Banca Dati Nazionale.
- Art. 22 comma 3 punto 3 in quanto le fatture delle opere eseguite sono in capo a soggetto diverso rispetto a quello deputato al sostegno delle spese riferite alla manutenzione straordinaria dell'immobile;
- Art. 22 comma 1 in quanto il soggetto non presenta i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 riferite alla particolarità del settore agricolo;
- Art. 22 comma 3 punto 6 in quanto le attestazioni per la prosecuzione dell'attività di deposito e ricovero mezzi nell'immobile da parte dell'impresa Mistrorigo non risponde al vero;
- Art. 22 comma 3 punto 10 in quanto è stata effettuata una modifica della destinazione produttiva dell'immobile non autorizzata rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione del contributo;

**LA PROPOSTA E' REVOCA DELL'INTERO CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N.1607 del 03/09/2015.**

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca totale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto che al predetto preavviso di revoca totale dei contributi non è stato opposto rifiuto entro il termine previsto dal citato articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 0,00**;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

### **DECRETA**

1. di **revocare** totalmente, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **Mistrorigo Federico impresa individuale** con sede legale a Novi di Modena (MO), Via Don G. Minzoni, 54 - CAP 41016 C.F. MSTFRC42B03C605J e P.IVA 03037110362 il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 200.015,34;
2. di **rideterminare** il contributo concesso al suddetto beneficiario ad un importo pari a **€ 0,00**;
3. di dare atto che l'importo pari a € 200.015,34 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;

5. di dare atto che i procedimenti di controllo sono stati avviati secondo le modalità previste dal Decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 “*Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*”;
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
9. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

1.	CR/2015	6299	FEDERICO MISTRORIGO – Impresa individuale
----	---------	------	---

CR-6299-2015 FEDERICO MISTRORIGO – Impresa individuale

Riepilogo degli interventi (al lordo di iva):

Identificazione immobile	Danno ammesso <i>istruttoria di concessione</i>	Danno ammesso <i>istruttoria di revoca</i>	Costo intervento previsto <i>istruttoria di concessione</i>	Costo intervento previsto <i>domanda liquidazione SALDO</i>	Costo intervento ammesso <i>istruttoria di concessione</i>	Costo intervento ammesso <i>istruttoria di revoca</i>	Assicurazione	Contributo concedibile <i>istruttoria di concessione</i>	Contributo concedibile <i>istruttoria di revoca</i>
IMMOBILE 1	€ 200.015,34	€ 0,00	€ 215.171,11	€ 209.450,11	€ 206.141,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.015,34	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 200.015,34</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 215.171,11</b>	<b>€ 209.450,11</b>	<b>€ 206.141,65</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 200.015,34</b>	<b>€ 0,00</b>

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti in Domanda di Liquidazione SALDO:

ID. IMMOBILE come da domanda	Comune	Foglio	Particella	Riferimento tabellare	Superficie richiesta a contributo (mq) -ante -post	Indennizzo assicurativo	Contributo richiesto Domanda liquidazione SALDO (al lordo di IVA)
n. 1	Soliera (MO)	6	197 sub. 3	TAB. A	Ante: 746,54 Post: 746,54	€ 0,00	<b>€ 209.450,11</b>

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONAL E al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 746,54 Post: 746,54	Deposito mezzi e attrezzi agricoli	TAB. A	€ 163.947,00	€ 168.968,57	€ 163.947,00
		Riparazione e miglioramento sismico				€ 200.015,34
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>€ 163.947,00</b>
						<b>€ 200.015,34</b>

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI REVOCA:

ID. IMMOBILE come da domanda	Superficie ammessa (mq) - ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONAL E al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria
n. 1	Ante: 746,54 Post: 746,54	Deposito mezzi e attrezzi agricoli	TAB. A	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Riparazione e miglioramento sismico				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>€ 0,00</b>
						<b>€ 0,00</b>

PROPOSTA DI DELIBERA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
--

**Visto** quanto previsto dall'**Ordinanza n. 59 del 14 Dicembre 2016** – TITOLO IV ( Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi ) – Art. 19 ( Obblighi dei beneficiari ) comma 1 ;

**Visto** quanto previsto dall'**Ordinanza n. 2 del 3 febbraio 2017** – Art. 2 (*Modifiche all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*) comma 1 punto 2;

**Visto** quanto previsto ai sensi dell'**art.1 comma 3** – condizione della dimostrazione dell'utilizzo;

**Visto** L'art. 2, commi 1 e 2 dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, secondo cui è necessario consentire la ripresa delle attività, *“senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione”*;

**Visto** che il fabbricato non risulta necessario ai fini della ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola Mistrorigo Federico (art.2 comma 1 e 2).

**Si propone:**

- di revocare la concessione di cui al decreto di Concessione n° 1607 del 03/09/2015 per un importo di € 200.015,34 per gli interventi di miglioramento sismico sull'immobile ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli, di proprietà dei Sig. Mistrorigo Federico sito in via Grande o Rosa n°46-Soliera (MO) per mancato rispetto di:

- - TITOLO IV ( Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi ) – Art. 19 ( Obblighi dei beneficiari ) comma 1 in quanto *“I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell'immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. ...”* Nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - Art. 2 (*Modifiche all'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012*) comma 1 punto 2 *“Per le domande delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE le opere oggetto di variante non devono comportare, nella configurazione planimetrica e degli accessi, la riduzione della funzionalità (anche con riferimento all'uso di attrezzature e macchinari) nell'utilizzo del fabbricato rispetto al progetto approvato, e non devono modificare l'uso esistente alla data del sisma. Nel caso di opere in variante già realizzate che riducano la funzionalità nell'utilizzo del fabbricato secondo quanto sopra descritto, non sarà riconosciuto il SAL finale, e saranno a carico del beneficiario i costi di ripristino”*. Nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - **Art.1 comma 3** *“Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma.”*: nel caso specifico è mutato l'utilizzo dichiarato da deposito e ricovero attrezzi a stalla;
- - **Art. 2, commi 1 e 2** dell'Ordinanza, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012, che ha stabilito

*“Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell'art 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili”,* fissando i requisiti *“Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi”*. Il principio è altresì richiamato dalle disposizioni comunitarie in materia: *“l'obiettivo della misura consista nel riportare le entità colpite alla situazione precedente alla calamità naturale e nel consentire loro di riprendere le proprie attività, senza conferire un vantaggio supplementare alle entità in questione”* (Decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato C(2012)9853 final, punto 35), previsto espressamente anche dalle linee guida dell'ord. 86/2012 e ss.mm.ii., cap. 16, sottocap. 16.1.: il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una corte ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli. Tale condizione determina una valutazione dei fabbricati oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali, pertanto l'intervento dell'immobile richiesto non è considerabile come necessario alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma, fatto confermato dalla cessione dell'immobile da parte del richiedente ad un soggetto terzo;

- Art. 1 comma 3: alla luce del contratto di affitto emerso successivamente al sopralluogo finale a seguito di richiesta di integrazioni, il richiedente impresa Mistrorigo Federico non ha alcun titolo per sostenere le spese di miglioramento del fabbricato in quanto, dallo stesso contratto stipulato e registrato antecedentemente alla perizia giurata, emerge che i soggetti deputati al sostegno delle spese per la manutenzione straordinaria sono i proprietari (Mistrorigo Federico MSTFRC42B03C605J e Scaglioni Antonietta SCGNNT44P56F357V) pertanto non risponde ai requisiti del soggetto richiedente. Inoltre in perizia giurata in data 28.01.2015 si attesta che il fabbricato è ad uso ricovero attrezzi e mezzi agricoli mentre agli atti emerge che l'allevamento Società Agricola Lugli snc di Lugli Stefano e c. è presente dentro l'immobile a far data 31.01.2013, come da Banca Dati Nazionale.
- Art. 22 comma 3 punto 3 in quanto le fatture delle opere eseguite sono in capo a soggetto diverso rispetto a quello deputato al sostegno delle spese riferite alla manutenzione straordinaria dell'immobile;
- Art. 22 comma 1 in quanto il soggetto non presenta i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 riferite alla particolarità del settore agricolo;
- Art. 22 comma 3 punto 6 in quanto le attestazioni per la prosecuzione dell'attività di deposito e ricovero mezzi nell'immobile da parte dell'impresa Mistrorigo non risponde al vero;
- Art. 22 comma 3 punto 10 in quanto è stata effettuata una modifica della destinazione produttiva dell'immobile non autorizzata rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione del contributo;

**LA PROPOSTA E' REVOCA DELL'INTERO CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N.1607 del 03/09/2015.**